

Associazione Culturale Humus – Statuto



TITOLO I

Denominazione – sede

ART. 1

È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice civile e del Decreto legislativo 03/07/2017 n.117 recante il “Codice del Terzo settore”, un’associazione non riconosciuta, operante nei settori culturale e ricreativo, che assume la denominazione Associazione Culturale Humus che sarà integrata con “Associazione Culturale Humus – Ente del Terzo Settore” o, in breve, “Associazione Culturale Humus- ETS” a seguito dell’iscrizione nel relativo registro.

ART. 2

L’associazione ha sede legale in via Degli Orti, n° 63, 40137 Bologna e la sua durata è illimitata.

La modifica della sede all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria: viene pertanto deliberata dall’Assemblea ordinaria e di tale variazione deve essere data tempestiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate, alle Pubbliche Amministrazioni che gestiscono albi e registri in cui l’associazione risulti iscritta nonché agli Enti a cui l’associazione sia affiliata. Il Consiglio Direttivo può deliberare in merito alla costituzione di sedi operative.

TITOLO II

Scopo – Finalità

ART. 3

L’associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Essa opera per fini culturali quali interessi di valenza collettiva, al fine di contribuire a diffondere una cultura della comunicazione e dell’informazione libera indipendente.

L’associazione, per realizzare le finalità istituzionali, in via secondaria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà svolgere anche le seguenti attività:

1. la produzione di contenuti giornalistici, musicali e culturali distribuibili su ogni piattaforma, in particolare web e radiotelevisiva, anche attraverso la gestione di emittenti o di ogni altro mezzo di diffusione;
2. l’organizzazione, l’ideazione, la gestione, la promozione di eventi a carattere culturale e musicale;
3. l’organizzazione di corsi, interni ed esterni all’associazione, nell’ambito della comunicazione, della gestione del mezzo radiofonico e della produzione di contenuti.

L’associazione si propone inoltre come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità coincidenti, anche parzialmente, con gli scopi dell’associazione.

L’associazione opererà anche in collaborazione con Istituzioni pubbliche e private, nonché in collaborazione con altre organizzazioni del Terzo settore e con organizzazioni ed Istituzioni operanti in tale settore.



TITOLO III

Soci – diritti e doveri

ART. 4

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

ART. 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà chiedere all'aspirante socio ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante pro-tempore del soggetto che richiede l'adesione.

È compito del Consiglio Direttivo esaminare e decidere, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione.

La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa entro una settimana dall'adozione della delibera all'interessato, il quale potrà chiedere il riesame della domanda alla prima Assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e sarà inserito nel Libro soci.

ART. 6

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, quando maggiorenne esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

ART. 7

I soci sono tenuti :

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

La qualifica di socio è illimitata nel tempo ma è vincolata al versamento della quota associativa annuale.

Il versamento della quota associativa valida l'iscrizione all'associazione fino al 31 dicembre dell'anno corrente o di riferimento. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono non trasmissibili ad eredi e non sono rivalutabili.

TITOLO IV

Perdita della qualifica di socio

ART. 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.

ART. 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera associativa. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Successivamente al provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata entro trenta giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo.

Nel lasso temporale intercorrente tra la delibera di esclusione del Consiglio Direttivo e l'Assemblea, il socio interessato dalla procedura di esclusione si intende sospeso e pertanto deve essergli trasmesso, unitamente alla convocazione all'Assemblea, nel corso della quale potrà contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione, il provvedimento di sospensione debitamente motivato con la proposta di esclusione.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari per iscritto anche mediante e-mail.

La delibera di esclusione deve essere riportata nel libro soci e diventa operante dalla data della relativa annotazione.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

ART. 10

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

TITOLO V

Risorse economiche - Fondo Comune

ART. 11

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del DLgs n. 117/2017.

TITOLO VI

Esercizio Sociale

ART. 12

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio o il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio o il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

TITOLO VII

Organi dell'Associazione

ART. 13

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- l'organo di controllo (laddove eletto)

TITOLO VIII

Assemblee

ART. 14

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

ART. 15

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- elezione del Consiglio direttivo e del Presidente specificando nel verbale di elezione il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza;
- approvazione del bilancio o del rendiconto economico-finanziario;
- approvazione dei programmi delle attività da svolgere;
- approvazione di eventuali Regolamenti;
- deliberazione in merito all'ammissione e all'esclusione dei soci;
- procede eventualmente alla elezione dei membri dell'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 16

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle:

1. modificazioni dello Statuto;
2. trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
3. scioglimento dell'Associazione e nomina dei liquidatori.

Le delibere delle assemblee straordinarie sui punti 1. e 2. sono valide, a maggioranza qualificata dei due terzi (2/3) dei soci presenti.

La delibera di scioglimento dell'Associazione deve essere assunta con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati in prima, seconda e terza convocazione. In quarta convocazione, la delibera viene adottata con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati presenti.

ART. 17

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi, con relativo o.d.g., nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a

distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali, a titolo esemplificativo, posta elettronica, in ogni caso almeno dieci giorni prima dell'adunanza. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale (se nominato) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.

In seconda convocazione, in giorno diverso dalla prima, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta una per associato.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione.

ART. 18

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

Le funzioni di segretario verbalizzante vengono affidate dal Presidente dell'assemblea ad un socio a meno che non vengano svolte da notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO IX

Consiglio Direttivo

ART. 19

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, compreso il Presidente, eletti fra gli associati maggiorenni; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente e conferisce al proprio interno le deleghe alle funzioni come quella di Segretario e Tesoriere, oltre ad ogni ulteriore delega che si renda opportuno conferire.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da inviare anche a mezzo posta elettronica o da consegnare a mano, da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere il bilancio o il rendiconto economico – finanziario;
- redigere i programmi dell'attività da svolgere;
- redigere i progetti per l'impiego degli avanzi di gestione;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- stipulare gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;

- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

ART. 20

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause vengano a mancare uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli, nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio, procedere a convocare, entro venti giorni, l'Assemblea per la nomina dei Consiglieri mancanti che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

ART. 21

Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente resta in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile

ART. 22

Vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

ART. 23

Tesoriere

Il tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica delle riscossioni delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili.

Provvede alla conservazione della proprietà dell'associazione e alle spese da pagarsi su mandato del consiglio direttivo.

ART. 24

Organo di Controllo

L'Assemblea dei soci elegge l'organo di controllo, oltre che nei casi previsti dalla Legge, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire. Salva diversa indicazione normativa, l'Assemblea può eleggere l'organo come monocratico o come collegiale ed i relativi incarichi vengono conferiti a persone che abbiano maturato competenze con specifico riferimento alle problematiche gestionali degli Enti del Terzo settore, non necessariamente iscritto nell'albo dei revisori. L'organo resta in carica per tre anni ma in ogni caso fino all'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico-finanziario relativo all'ultimo esercizio.

L'incarico può essere rinnovato. L'organo di controllo:

- partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio Direttivo per vigilare, anche in via preventiva e contestuale, sull'attività e sulle decisioni adottate affinché sia garantito il rispetto della Legge e dello statuto;
- verifica la correttezza della gestione anche con riferimento alla tenuta dei libri sociali, alla rendicontazione dei progetti, alla scelta dei contratti di collaborazione, all'espletamento degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali previsti;
- verifica la coerenza delle attività programmate rispetto ai fini istituzionali del sodalizio;

- verifica se il bilancio consuntivo o il rendiconto economico-finanziario corrisponde alle risultanze delle scritture contabili;
- verifica che gli eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti nelle attività istituzionali;
- previene situazioni che possano inficiare la continuità operativa e la credibilità dell'ente con particolare attenzione alla adeguatezza ed alla salvaguardia del patrimonio;
- verifica le procedure per il reperimento e per l'erogazione delle risorse orientate al raggiungimento del fine istituzionale dell'ente;
- individua aree di rischio da monitorare e se necessario indica al Consiglio Direttivo possibili azioni di miglioramento;
- vigila sul rispetto della normativa fiscale di riferimento, partendo dalla soggettività ai fini fiscali dell'ente per arrivare alla verifica della commercialità delle attività non istituzionali;
- collabora alla definizione degli strumenti utili alla misurazione dell'impatto sociale dell'attività associativa.

TITOLO X

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

ART. 25

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il Libro soci, il Libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi Consigliere. Chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

TITOLO XI

Scioglimento

ART. 26

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano finalità analoghe e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662, salva l'applicazione di quanto contemplato dall'art.9 del Codice del Terzo settore a partire dall'operatività del Registro Unico del Terzo settore qualora il sodalizio vi risulti iscritto. È esclusa in ogni caso qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

ART. 27

La definizione di qualsiasi controversia, che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione è di competenza del Foro di Bologna.

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Sig. Cristian Adamo Cristian Adamo

Sig.ra Donatella Allegro Donatella Allegro

Sig.ra Germana Bargoni Germana Bargoni

Sig. Enzo Baruffaldi Enzo Baruffaldi

Sig.ra Carlotta Chiodi Carlotta Chiodi

Sig.ra Emily Clancy Emily Clancy

Sig. James Jonathan Clancy James Jonathan Clancy

Sig.ra Caterina De Feo Caterina De Feo

Sig.ra Nicoletta Maldini Nicoletta Maldini

Sig. Moreno Mari Moreno Mari

Sig.ra Laura Marongiu Laura Marongiu

Sig. Federico Pirozzi Federico Pirozzi

Sig. Alberto Simoni Alberto Simoni

Sig. Francesco Strazzari Francesco Strazzari

Sig. Giorgio Tinelli Giorgio Tinelli

Sig. Massimiliano Zani Massimiliano Zani



